Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 305 del 30 dicembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 30 dicembre 1985** — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1985, n. **782.**

Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1985, **n. 782.**

Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1985

Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 23

REGOLAMENTO

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.
Promessa solenne

All'atto dell'assunzione in prova, il personale della Polizia di Stato deve prestare, dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la formula prevista dall'art. 11, comma primo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Della promessa solenne deve redigersi processo verbale individuale.

Nell'ambito degli istituti di istruzione la promessa solenne può essere prestata in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma e gli allievi rispondono all'unisono « PROMETTO ».

La promessa solenne in forma collettiva deve essere prestata davanti ad una rappresentanza di personale già in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale.

Nel caso di passaggio ad altro ruolo la promessa solenne non deve essere prestata nuovamente.

Art. 2.
Giuramento

All'atto della nomina in ruolo, il personale della Polizia di Stato deve prestare dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, giuramento secondo la formula prevista dall'art. 11, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Del giuramento deve redigersi processo verbale individuale.

Nell'ambito degli istituti di istruzione il giuramento può essere prestato in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma ed il personale risponde all'unisono « LO GIURO ».

Il giuramento in forma collettiva deve essere prestato davanti ad una rappresentanza di personale già in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale.

Nel caso di passaggio ad altro ruolo il giuramento non deve essere prestato nuovamente.

Art. 3.
Ausiliari di leva

Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, presta giuramento in forma collettiva secondo le modalità previste dall'articolo precedente.

Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti e assistenti, il personale medesimo deve prestare promessa solenne e ripetere il giuramnto con le stesse modalità stabilite dagli articoli precedenti.

TITOLO II
GERARCHIA E SUBORDINAZIONE

Art. 4.
Subordinazione gerarchica

L'ordine di subordinazione gerarchica del personale della Polizia di Stato è determinato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato è tenuto ai doveri di subordinazione gerarchica nei confronti delle autorità di cui all'art. 65, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nei confronti dei vice capi della Polizia nell'espletamento delle funzioni vicarie e delle funzioni loro delegate.

Il personale che presta servizio presso gli uffici e le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, ed il personale che presta servizio presso uffici periferici, reparti o istituti della Polizia di Stato è gerarchicamente subordinato ai dirigenti degli uffici e direzioni centrali, degli uffici periferici, reparti e istituti cui è addetto.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato e il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio presso gli uffici o le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici periferici, reparti e istituti della Polizia di Stato è tenuto reciprocamente ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore o equiparata a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.

La stessa disposizione si applica nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato e delle forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 5.
Rapporti tra ruoli della Polizia di Stato

Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore o corrispondente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in relazione alla funzione esercitata.

Il personale della Polizia di Stato che esplica fun-
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, verso
zioni di polizia è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale di qualifica superiore o corrispondente verso il quale si determini, in relazione alla funzione esercitata, un rapporto di dipendenza.

Art. 6.

Superiore operativo

Nei servizi di polizia, il personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia al quale è affidata la direzione del servizio.

Nei servizi di ordine pubblico restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 22 e seguenti del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 7.

Supplenze nella titolarità degli uffici

Salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica più elevata.

Il capo della Polizia può disporre che un dirigente di un altro ufficio o istituto o il comandante di un altro reparto assuma temporaneamente, a scavalco, la direzione dell'ufficio, istituto o il comando del reparto.

Il questore, per i commissariati e i posti di polizia, puo disporre che temporaneamente, a scavalco, la direzione del commissariato o il comando del posto di polizia siano assunti da chi abbia la direzione o il comando di altro ufficio equiparato.

In tali circostanze il funzionario temporaneamente preposto all'ufficio può delegare al dipendente dell'ufficio con la qualifica più elevata le attività che non siano esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi nell'espletamento dei compiti assegnati alle direttive dallo stesso ricevute.

Oltre a quanto previsto dall'art. 66 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le eventuali osservazioni sono presentate anche per iscritto al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine.

Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Art. 9.

Facoltà di rivolgersi ai superiori

Il personale della Polizia di Stato può rivolgersi agli organi superiori, nel rispetto della via gerarchica.

Il personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi suggellati al diretto superiore che ne rilascia ricevuta e li inoltra immediatamente all'organo superiore cui sono diretti.

Art. 10.

Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari del personale

Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Il superiore che rilevi eventuali infrazioni disciplinari commesse dal personale non direttamente da lui dipendente deve curare che il medesimo venga identificato, che sia fatta constatare la mancanza al responsabile e che si riferisca con immediatezza al dirigente dell'ufficio o reparto dal quale il personale stesso dipende, perché sia avviata, ove del caso, la azione disciplinare.

TITOLO III
DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 11.

Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali

E' obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua.

I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto e cortesia. L'uso del « Lei » è reciproco.

Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico.

Quando, nel rivolgersi al superiore di qualifica dirigenziale o direttiva, si fa uso della qualifica, alla stessa va premesso il termine « signore ».

Art. 12.

Doveri del personale

Rientrano tra i doveri del personale della Polizia di Stato:

1) non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;

2) non denigrare l'Amministrazione e i suoi appartenenti;

3) non contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato;

4) non mantenere, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono pubblica estimazione, non frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione;

5) non frequentare senza necessità di servizio o in maniera da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate.

Art. 13.

Norme generali di condotta

Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una

condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione.

Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

Art. 14.
Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti

Il personale della Polizia di Stato è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio.

Art. 15.
Cura della persona

Il personale della Polizia di Stato deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Il suddetto personale deve, in particolare, curare:

se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato;

se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.

E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonché l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.

Art. 16.
Saluto

Il personale della Polizia di Stato è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici indicati nell'art. 65, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché degli altri superiori gerarchici o funzionali, se in divisa o se conosciuti. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.

Il saluto è una forma di cortesia tra il parigrado o pari qualifica e verso i cittadini con cui il personale indicato nel precedente comma venga a contatto per ragioni di ufficio.

Il personale della Polizia di Stato in divisa rende il saluto secondo le modalità previste per le forze armate.

E' dispensato dal saluto:

il moviere;
il personale a bordo di veicoli;
il personale in servizio di scorta di sicurezza;
il personale in servizio di scorta alla bandiera.

Il personale di cui al primo comma ed i reparti inquadrati sono altresì tenuti a rendere il saluto alle autorità ed ai simboli indicati nell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 17.
Onori, insegne e distintivi

Il personale della Polizia di Stato che partecipa a manifestazioni con propri reparti in armi o comunque con formazioni inquadrate rende onori nei casi e con le modalità di cui al regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, intendendosi sostituita ogni volta la dizione: « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » con quella: « Polizia di Stato ».

Al capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ai vice capi della Polizia e ai direttori centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono resi gli onori che, ai sensi del regolamento di cui al precedente comma, spettano, rispettivamente, al generale di Corpo d'Armata, al prefetto in sede e al generale di divisione.

Le insegne di comando, le bandiere distintive ed i distintivi per autovetture, imbarcazioni e aeromobili ed i distintivi speciali sono quelli previsti dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio.

Art. 18.
Presentazione in servizio

Il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti.

A tal fine il dipendente deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

Art. 19.
Esecuzione del servizio

Il personale della Polizia di Stato nell'esecuzione del servizio affidatogli deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite fermo restando quanto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 8.

Art. 20.
Riconoscimento in servizio

Il personale della Polizia di Stato durante il servizio d'istituto è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile una placca di riconoscimento, le cui caratteristiche sono determinate con il suddetto decreto ministeriale, e di esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.

Art. 21.

Concorso degli appartenenti agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale alle operazioni dei reparti territoriali e viceversa.

Ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda necessario l'intervento di personale appartenente agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il prefetto, d'intesa con il questore della provincia interessata, ne richiede il concorso al dirigente dell'ufficio di compartimento, di zona o equiparato della specialità, il quale provvede utilizzando eventualmente anche personale appartenente a più uffici provinciali da lui dipendenti e ne dà notizia al Dipartimento della pubblica sicurezza.

Nel caso, invece, in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in misura tale da comportare pregiudizio all'esecuzione dei normali servizi delle specialità, il concorso dovrà essere richiesto dal prefetto al Dipartimento della pubblica sicurezza.

La forza resa disponibile ai sensi dei precedenti commi è messa a disposizione del questore per il tempo necessario a soddisfare le esigenze di servizio.

Art. 22.

Concorso in casi eccezionali di necessità ed urgenza

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il concorso può essere richiesto direttamente ai dirigenti degli uffici delle specialità di cui all'articolo precedente, i quali ne danno immediata comunicazione ai dirigenti degli uffici di cui al primo comma del suddetto articolo ai fini del coordinamento dei servizi previsti dai piani operativi.

Di tali servizi deve essere data tempestiva notizia alla direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale.

Art. 23.

Servizio di vigilanza per la tutela degli immobili e materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il personale della Polizia di Stato in servizio di vigilanza armata ad alloggi collettivi di servizio, immobili e sedi di uffici, reparti, istituti di istruzione o a materiali della Amministrazione della pubblica sicurezza, osserva le norme di cui agli articoli 27, 31 e 42 del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, salvo diverse istruzioni emanate ai sensi dell'art. 35.

Art. 24.

Divieto di svolgere compiti non attinenti al servizio

Il personale della Polizia di Stato non può fornire prestazioni lavorative che non siano attinenti al servizio di istituto.

Salvo quanto previsto dagli ordinamenti dei rispettivi ruoli, le situazioni di incompatibilità e il cumulo di impieghi del personale di cui al precedente comma sono disciplinati dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 25.

Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti

Il personale della Polizia di Stato nella custodia e conservazione di armi, esplosivi, mezzi, attrezzature materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 26.

Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale

Il personale della Polizia di Stato è tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto ed a prendere diligente visione delle disposizioni particolari contenute nell'ordine e nel foglio di servizio.

E' tenuto, altresì, all'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Art. 27.

Servizio a carattere continuativo

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno:

a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo;

b) deve consegnare al personale che lo sostituisce il foglio di servizio di cui all'art. 43 con le eventuali prescritte annotazioni;

c) deve riferire senza indugio, con apposita relazione, all'ufficio, comando o istituto di appartenenza, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.

Art. 28.

Obblighi del personale al termine del servizio

Il personale su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio deve riferire con apposita segnalazione al responsabile dell'ufficio, reparto o istituto, per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

Art. 29.

Controlli sui servizi

Il dirigente dell'ufficio, del reparto o dell'istituto o il dipendente designato deve controllare con assiduità ed incisività il buon andamento del servizio e il corretto comportamento del personale a ciò preposto.

Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti se ne riferisce con relazione al superiore gerarchico o al Dipartimento della pubblica sicurezza.

In ogni circostanza, il personale di cui al primo comma è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art. 30.
Obbligo di permanenza

Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto previa autorizzazione dell'autorità nazionale o delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Art. 31.
Alloggi in caserma dei reparti mobili

Nei reparti mobili è fatto obbligo ad una aliquota di personale, che consenta, in caso di necessità, l'intervento di reparti organici, di alloggiare nei locali del reparto durante le ore notturne.

Qualora nei reparti mobili la consistenza numerica del personale accasermato non consenta l'intervento di reparti organici, può essere fatto obbligo ad una aliquota del personale sufficiente ad integrare gli accasermati, di alloggiare a rotazione, secondo turni prestabiliti, nei locali del reparto stesso durante le ore notturne.

Art. 32.
Obbligo di reperibilità

Quando si prevede la possibilità del verificarsi di situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo al termine del servizio di mantenere la reperibilità ai sensi dell'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.

Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresì essere diversamente concordate con il dirigente dell'ufficio.

Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.

La reperibilità viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto. I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese.

Con decreto del Ministro dell'interno sono altresì indicati i dirigenti degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della reperibilità in ragione della carica ricoperta.

In caso di assenza o di impedimento del titolare tale obbligo ricade su chi ne esercita le funzioni secondo quanto stabilito nell'art. 7.

Art. 33.
Sede di servizio

Il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio, reparto o istituto presso il quale presta servizio, a norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Rpubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Il capo dell'ufficio, reparto o istituto, per rilevanti ragioni autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

Il personale indicato nell'art. 31 libero dal servizio, qualora intende allontanarsi dalla provincia ove si trova la sede di servizio, ha l'obbligo di comunicare il proprio recapito all'ufficio, reparto o istituto.

Art. 34.
Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale della Polizia di Stato è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno alla amministrazione o a terzi.

La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizi di istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata dai dirigenti degli uffici in osservanza di specifiche direttive del capo della Polizia adottando le opportune cautele per proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEI SERVIZI TESSERE DI RICONOSCIMENTO

Art. 35.
Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

Il Dipartimento della pubblica sicurezza emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per i vari settori di attività in cui si articola l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dette istruzioni sono raccolte in un unico testo da aggiornare periodicamente.

Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato nell'ambito degli uffici, reparti o istituti da parte dei dirigenti dei predetti uffici, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale medesimo anche per acquisire utili elementi propositivi, ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

Il personale della Polizia di Stato che abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età viene esentato, previo suo consenso, dai servizi notturni di vigilanza esterna effettuati a piedi, salvo inderogabili esigenze di servizio.

Art. 36.
Impiego nei servizi

Il personale della Polizia di Stato, salvo casi di necessità, deve essere impiegato in servizio in relazione alla sua specializzazione professionale, alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta.

Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Quando lo richiede la natura dei servizi devono essere forniti i mezzi in dotazione atti ad assicurare l'incolumità e la sicurezza del personale operante in funzione dello scopo da raggiungere.

Art. 37.
Ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica

Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire.

L'ordinanza va comunicata al Prefetto e indirizzata per l'esecuzione ai dirigenti degli uffici, ai funzionari impiegati nonché alle altre forze di polizia ed altri enti eventualmente interessati.

L'ordinanza emanata dal Questore di Roma va inoltre inviata per conoscenza al Dipartimento della pubblica sicurezza e agli ispettorati della Polizia di Stato esistenti nella capitale.

L'ordinanza di servizio numerata progressivamente va conservata agli atti per un periodo di cinque anni.

Art. 38.
Impiego dei rinforzi

Ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, si renda necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi, il prefetto, sentito il questore, ne fa richiesta al Dipartimento della pubblica sicurezza.

Nelle predette circostanze il prefetto può altresì chiedere l'invio di personale appartenente alla polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, secondo le modalità di cui agli articoli 21 e 22.

Art. 39.
Piani operativi ed ordini di servizio

I piani operativi predisposti ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali dai dirigenti degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, devono essere inviati preventivamente per conoscenza ai prefetti ed ai questori territorialmente competenti, i quali ultimi possono formulare osservazioni in relazione alle esigenze di coordinamento tecnico-operativo.

Nella predisposizione di eventuali piani operativi di carattere eccezionale o generale da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, per attività di prevenzione e repressione dei reati, che possono coinvolgere forze appartenenti alle specialità, devono essere sentiti i dirigenti degli uffici stessi e ne deve essere data comunicazione alla direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione e al servizio ordine pubblico del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 40.
Servizi di rappresentanza

I servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali o di altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose pubbliche o, quando prescritte, private sono disposti o autorizzati dai Prefetti.

Alla Polizia di Stato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 17, compete l'espletamento dei servizi di cui trattasi presso le sedi delle prefetture, delle questure e dei comandi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed, in generale, dell'Amministrazione dell'interno, nonché di quelli disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche che si svolgono nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno.

Il questore, nelle sedi ove non vi siano specifici reparti appositamente costituiti, sia appiedati che a cavallo, provvede all'individuazione, presso tutti gli uffici, reparti o istituti della Polizia di Stato della provincia, d'intesa con i rispettivi dirigenti, di un'aliquota di personale da impiegare nei servizi di rappresentanza.

I servizi di cui ai commi precedenti, che non hanno carattere permanente, sono disposti con le modalità previste dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1973, e successive modificazioni.

Il personale di cui al presente articolo svolge i normali compiti di istituto, salvo quando è impiegato nei servizi di rappresentanza.

Art. 41
Servizi a richiesta di enti non statali e di privati

Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia i seguenti servizi, a richiesta di enti non statali e di privati:

a) i servizi di controllo passaporti compiuti a richiesta sui piroscafi durante la navigazione del personale della Polizia di Stato;

b) i servizi di scorta, di guardia, di sicurezza e di assistenza a richiesta e per conto di enti non statali o di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse, ivi compresi quelli aventi carattere continuativo compiuti anche in forza di apposite convenzioni.

Per i servizi di cui al precedente comma gli interessati devono farne richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la normativa vigente relativa alle indennità, spese e quant'altro dovuto allo Stato per l'esecuzione del servizio.

Restano ferme, per quanto riguarda i servizi resi dalla banda musicale della Polizia di Stato, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, e per quanto riguarda quelli resi dalla polizia stradale le disposizioni relative alle scorte contenute nel disposto dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 42.
Ordine di servizio

L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica dell'ufficio, reparto o istituto e ne programma le normali attività di servizio.

Viene redatto giornalmente sulla base delle istruzioni ministeriali di cui all'art. 35 ed esposto all'albo dell'ufficio, del reparto o dell'istituto entro le ore 13,00 e comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste.

Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende.

L'ordine di servizio contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento ed armamento necessari.

Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.

Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio.

Art. 43.
Foglio di servizio

Il foglio di servizio costituisce il documento che in esecuzione dell'ordine di servizio:

a) richiama le istruzioni di cui all'art. 35 concernenti il particolare tipo di servizio da svolgere;

b) stabilisce eventuali specifiche modalità di svolgimento del servizio stesso.

Il foglio di servizio, numerato progressivamente, redatto in duplice copia, deve essere sottoscritto dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto e deve essere compilato chiaramente in modo da non ingenerare perplessità negli operatori.

Salvo che il dirigente dell'ufficio, reparto o istituto ritenga di disporre diversamente, il foglio deve essere personalmente custodito dal responsabile del servizio, che, fermo restando l'obbligo dell'immediata segnalazione, vi annota i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo ed ha l'obbligo, al termine del servizio, di restituirlo all'ufficio, comando o istituto che lo ha emesso, salvo quanto disposto dall'art. 27.

Per i reparti inquadrati o di formazione, il foglio di servizio può essere collettivo e viene custodito dal comandante del reparto o dal più alto in grado con le stesse modalità di cui sopra.

Se il reparto è a disposizione di un funzionario responsabile del servizio, questi, in relazione alle esigenze operative, può disporre le variazioni ritenute necessarie.

Il foglio va conservato agli atti per un periodo di cinque anni.

Art. 44.
Trasferimenti

I trasferimenti del personale, nell'ambito degli uffici della questura, compresi i commissariati e i posti di polizia distaccati della provincia, vengono effettuati dal questore, per esigenze di servizio, ai sensi degli artt. 7, lettera *n*), e 8, lettera *h*), decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I trasferimenti di personale, tra le ripartizioni degli uffici periferici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale nonché degli altri uffici, reparti o istituti previsti dall'ordinamento periferico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vengono effettuati, in ambito provinciale, dai relativi dirigenti, per esigenze di servizio, ai sensi degli artt. 8, lettera *h*), e 9, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 45.
Addestramento del personale

Salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 35, i dirigenti degli uffici, reparti o istituti sono tenuti ad effettuare turni per l'addestramento del personale, secondo i criteri e le modalità fissati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Sullo svolgimento di tali turni e sui risultati conseguiti i dirigenti degli uffici, reparti o istituti riferiscono trimestralmente al suddetto Dipartimento.

Art. 46.
Tessere di riconoscimento per il personale della polizia di Stato che esplica funzioni di polizia

Le tessere di riconoscimento di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, conformi agli allegati *A-B-C-D*, hanno le dimensioni di mm 100 × 65 e recano spazi:

nella parte anteriore: per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la firma della autorità che rilascia il documento;

nel verso: per i dati concernenti l'altezza, i capelli, gli occhi, il colorito, il gruppo sanguigno, eventuali segni particolari, la data di nomina nella qualifica, la data di rilascio e scadenza, il timbro ufficiale.

I colori della tessera sono così determinati:

rosso: per gli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei commissari.

Dello stesso colore è la tessera rilasciata al Capo della polizia, ai vice capi della Polizia, ai dirigenti preposti agli uffici e direzioni centrali di cui al 1° comma dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, numero 569.

marrone: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori;

arancione: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;

verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti.

Agli allievi agenti, allievi ispettori e allievi commissari è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal primo comma, che in luogo della qualifica reca la dicitura « allievo agente » o « allievo ispettore » o « allievo commissario della Polizia di Stato ».

Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del capo della Polizia.

Art. 47.

Tessere di riconoscimento per il personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico scientifica o tecnica e per i sanitari della Polizia di Stato.

Al personale dei ruoli tecnici ed a quello dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato sono rilasciate, tessere di riconoscimento conformi agli allegati E-F, con le medesime dimensioni e caratteristiche di cui all'articolo precedente, aventi i seguenti colori:

grigio: per gli appartenenti ai ruoli tecnici;
giallo: per i sanitari.

Qualora al personale di cui al comma precedente siano conferite le qualifiche di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nel documento deve essere apposta dopo l'indicazione della qualifica la seguente dicitura: « nei limiti delle funzioni attribuite dalla legge ».

Art. 48.

Disposizioni comuni

La tessera deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, in uniforme ed in abito civile.

Ha validità decennale salvo limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego o di servizio.

Deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche.

Le tessere di riconoscimento vengono rilasciate dal capo della Polizia o da funzionari a ciò espressamente delegati.

Il documento per il capo della Polizia viene rilasciato dal Ministro.

TITOLO V

ALLOGGI DI SERVIZIO

Art. 49.

Alloggi di servizio collettivi

Il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, durante i corsi e durante il periodo di addestramento, ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti o reparti ove si svolgono i corsi o l'addestramento.

Per motivate esigenze il personale in prova e gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato possono essere esonerati dall'obbligo di alloggiare in istituto.

Al personale della Polizia di Stato in servizio collettivo fuori sede è fatto obbligo di alloggiare in locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

Ogni dipendente della Polizia di Stato, sussistendone le disponibilità, può richiedere di fruire degli alloggi di servizio collettivo. In tale caso, l'autorizzazione è data dal responsabile dell'ufficio o reparto o istituto ove è ubicato l'alloggio.

Gli allievi agenti, gli agenti in prova, gli allievi vice ispettori, gli allievi del corso quadriennale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, hanno l'obbligo di alloggiare presso gli istituti ove si svolgono i corsi.

Art. 50.

Doveri del personale che fruisce di alloggi di servizio collettivi

Il personale della Polizia di Stato che fruisce di alloggi di servizio collettivi deve rispettare scrupolosamente le disposizioni sull'utilizzazione degli alloggi emanate dal responsabile dell'ufficio, reparto o istituto ove gli stessi sono ubicati.

E' fatto divieto agli occupanti di modificare in tutto od in parte le strutture interne ed esterne degli alloggi, nonché la dislocazione degli arredi.

Art. 51.

Alloggi di servizio individuali

Presso ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, ove sussista la disponibilità, viene dato in concessione onerosa al titolare, con provvedimento del capo della Polizia, un alloggio di servizio individuale per le esigenze del medesimo e della sua famiglia. L'alloggio deve essere rilasciato dall'occupante non oltre il sessantesimo giorno dalla cessazione dell'incarico che ha dato titolo alla concessione.

Art. 52.

Alloggi individuali

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, gli alloggi individuali dei quali l'Amministrazione della pubblica sicurezza dispone a qualsiasi titolo anche al di fuori degli uffici, reparti o istituti o nelle loro pertinenze, possono essere dati in concessione onerosa al personale della Polizia di Stato che ne faccia richiesta.

L'assegnazione compete alla commissione di cui all'art. 53 secondo le modalità e criteri, stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'interno, che devono tener conto, in particolare, delle funzioni svolte dall'interessato e delle situazioni personali e familiari.

E' in ogni caso vietato al personale che occupa l'alloggio di modificare, senza autorizzazione ministeriale, in tutto o in parte, la struttura interna o esterna degli alloggi medesimi.

Gli alloggi individuali devono essere rilasciati entro un mese dal trasferimento ad altra sede o dalla cessazione dal servizio per qualsiasi causa dell'interessato.

Il termine di cui al precedente comma è prorogato di un anno per i familiari delle « vittime del dovere » di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, purché conviventi con il dipendente al momento del decesso di quest'ultimo.

Art. 53.

Commissione per la concessione degli alloggi individuali

Per la concessione degli alloggi individuali al personale della Polizia di Stato è istituita, in ogni provincia, una commissione presieduta dal questore e composta

da quattro appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato, di cui due designati dal questore e due designati dai sindacati più rappresentativi a livello provinciale, da scegliersi tra il personale in servizio negli uffici, reparti o istituti nella provincia.

TITOLO VI
MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO

Art. 54.
Mense obbligatorie

Presso l'Istituto superiore di polizia e gli istituti di istruzione della Polizia di Stato di cui all'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono istituite mense obbligatorie di servizio, previa autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le spese per il funzionamento di tali mense sono a totale carico dell'Amministrazione.

La convivenza gratuita alle mense di cui al primo comma cessa all'atto della nomina in prova alle varie qualifiche e, per le guardie ausiliarie di leva, al termine del quarto mese di servizio.

Art. 55.
Convenzioni o appalti

Per sopperire all'impossibilità di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine di preferenza:

alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale;

all'appalto del servizio;

alla stipula di convenzioni con esercizi privati.

L'onere relativo è a totale carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 56.
Viveri e generi di conforto

Per la composizione della razione viveri, nonché delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, si fa riferimento alle relative tabelle annesse agli stati di previsione del Ministero della difesa.

TITOLO VII
RIPOSO SETTIMANALE-CONGEDI

Capo I
RIPOSO SETTIMANALE

Art. 57.
Riposo settimanale

Il personale della Polizia di Stato ha diritto al riposo settimanale secondo le modalità previste dall'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e non può rinunciarvi.

Art. 58.
Programmazione del riposo settimanale

Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato deve programmare settimanalmente i turni di fruizione del riposo in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale.

Salvo particolari necessità operative, deve essere garantito che il godimento avvenga nell'arco della settimana, fermo restando che il numero dei riposi giornalieri nell'ambito dei reparti, uffici ed istituti suddetti deve essere normalmente pari alla percentuale di un settimo della forza presente.

Capo II
CONGEDI

Art. 59.
Congedo ordinario

Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo.

Tale limite non si applica negli istituti di istruzione e alla banda musicale.

Sono competenti alla concessione dei congedi ordinari:

i capi degli uffici, reparti o istituti, per il personale, anche del ruolo dei dirigenti, in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione;

il capo del servizio o ufficio equiparato, per il personale direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;

il direttore della divisione, per il restante personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;

il capo della Polizia — direttore generale della pubblica sicurezza, per i capi degli uffici o reparti centrali o periferici di livello dirigenziale.

Il personale in congedo è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente all'Amministrazione il proprio recapito.

Il congedo ordinario deve essere fruito irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 60.
Congedo straordinario

Il congedo straordinario per il personale della Polizia di Stato è disciplinato dall'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il rinvio contenuto negli ordinamenti dei singoli ruoli.

Ferme restando, per quanto riguarda il congedo straordinario per infermità, la competenza e le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1137, la competenza per la concessione del congedo straordinario per gravi motivi, per matrimonio e per esami spetta alla direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

TITOLO VIII
ACCERTAMENTI ED ASSISTENZA SANITARIA

Art. 61.
Malattie

Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi.

L'Amministrazione ha facoltà di effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo.

Per gli agenti ausiliari di leva i certificati medici attestanti la malattia debbono comunque essere rilasciati dai sanitari della Polizia di Stato e continua ad applicarsi la normativa vigente per i militari in servizio di leva.

Per i dipendenti che fruiscono di alloggi collettivi di servizio, l'Amministrazione, in relazione alle esigenze di assistenza o di profilassi della collettività, può, a mezzo dei propri sanitari, disporre il ricovero dell'interessato in luoghi di cura.

Il periodo di congedo straordinario o di aspettativa per motivi di salute può essere fruito anche fuori sede, previa comunicazione del recapito all'ufficio.

Art. 62.
Accertamenti sanitari

Al termine di malattie con prognosi superiori a 30 giorni il dipendente viene visitato dal sanitario della Polizia di Stato per il giudizio di idoneità al servizio.

Ove il sanitario lo ritenga necessario, in relazione al tipo ed alla durata della malattia, tale giudizio può essere demandato alla commissione medica ospedaliera.

Gli accertamenti relativi vengono effettuati in conformità delle disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modifiche, e del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024.

Il ricovero in un ospedale militare può essere disposto dal sanitario della Polizia di Stato, qualora sia necessario per gli accertamenti medico-legali o a richiesta dell'interessato, in conformità alle norme sul servizio sanitario nazionale.

Art. 63.
Misure profilattiche

Il dipendente della Polizia di Stato ha l'obbligo di sottoporsi alle misure profilattiche generali o specifiche e agli accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico.

Art. 64.
Accertamenti psicofisici e attitudinali

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, per l'impiego in particolari settori di attività, il dipendente può essere sottoposto ad accertamenti psicofisici ed attitudinali.

Art. 65.
Assistenza sanitaria

Per particolari esigenze può farsi ricorso all'opera di medici estranei all'Amministrazione, mediante la stipula di apposite convenzioni.

TITOLO IX
RICOMPENSE

Art. 66.
Ricompense e riconoscimenti

Agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere concesse le seguenti ricompense:

onorificenze;
ricompense al valor militare;
ricompense al valor civile;
ricompense al merito civile;
ricompense per meriti straordinari e speciali;
ricompense per lodevole comportamento;
riconoscimento per anzianità di servizio;
riconoscimenti al merito di servizio;
premi in denaro.

Art. 67.
Ricompense al valor militare, civile, al merito civile e onorificenze

Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile vengono proposte ed attribuite al personale della Polizia di Stato secondo la normativa vigente in materia.

Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e Organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 68.
Ricompense per meriti straordinari e speciali

Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:

promozioni per merito straordinario;
encomio solenne.

La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli artt. 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

La proposta per la promozione per merito straordinario, formulata ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numero 335,

per il personale in servizio presso gli uffici periferici, viene inoltrata al Ministero dal questore, che ne informa il prefetto.

La proposta viene sottoposta al preventivo esame della commissione di cui al seguente art. 74 e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

L'encomio solenne viene conferito dal Ministero dell'interno al dipendente che, in operazione di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

Art. 69.

Ricompense per lodevole comportamento

Le ricompense per lodevole comportamento sono l'encomio e la lode.

L'encomio viene conferito dal capo della Polizia — direttore generale della pubblica sicurezza al dipendente che, impegnandosi notevolmente in importante servizio istituzionale, abbia messo in luce spiccate qualità professionali conseguendo rilevanti risultati nei compiti di istituto.

La lode viene conferita dal capo della Polizia — direttore generale della pubblica sicurezza come riconoscimento di applicazione ed impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali al dipendente che per il suo attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa e capacità professionali consegua apprezzabili risultati nei compiti di istituto.

Art. 70.

Premi in denaro

Per segnalato servizio di polizia, con le medesime modalità previste dal primo comma dell'articolo 73 del presente decreto, può essere concesso premio in denaro ai dipendenti della Polizia di Stato nonché al personale delle altre forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed a coloro che abbiano la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza.

Per segnalati servizi di polizia si intendono quei servizi di particolare rilievo che, comunque, non rientrano tra quelli che danno luogo all'attribuzione delle ricompense previste nei precedenti articoli.

Il premio in denaro è cumulabile con le altre ricompense di cui all'art. 66.

Art. 71.

Distintivi d'onore e di specialità

Al personale della Polizia di Stato possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità.

Con decreto del Ministro dell'interno si provvede all'individuazione dei suddetti distintivi e a fissare i criteri per l'attribuzione degli stessi.

Art. 72.

Criteri per la concessione dei riconoscimenti

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio e per merito di servizio, nonché le caratteristiche dei segni distintivi di tali riconoscimenti.

Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri per la attribuzione di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.

Art. 73.

Proposte per le ricompense

La proposta per il conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio, della lode e del premio in denaro è formulata al Ministero dal dirigente dell'ufficio o del reparto e, per quanto riguarda il personale delle specialità, dai dirigenti degli uffici compartimentali della polizia stradale, ferroviaria e postale e dai dirigenti degli uffici di polizia di frontiera, che ne informano il prefetto e il questore delle provincie interessate.

Per il personale in servizio presso gli istituti di istruzione la proposta è formulata dal direttore dell'istituto, che ne informa il prefetto ed il questore delle provincie interessate.

Per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza la proposta è formulata dal direttore dell'ufficio o direzione centrale competente.

La proposta deve essere corredata da una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.

La proposta deve essere formulata entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione o dell'attività cui la stessa fa riferimento.

La commissione, salvo casi di eccezionale urgenza, esamina le proposte in ordine cronologico e contemporaneamente quelle che per connessione attengono allo stesso avvenimento con sviluppi operativi in tempi e luoghi diversi.

Art. 74.

Commissione per le ricompense

La commissione per le ricompense è presieduta dal capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza o, per delega, dal vice capo della Polizia, ed è composta da:

il direttore centrale per gli affari generali;
il direttore centrale della polizia di prevenzione;
il direttore centrale della polizia criminale;
il direttore centrale del personale;
il direttore centrale per i servizi di ragioneria;
i rappresentanti del personale in consiglio di amministrazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

La commissione viene nominata con provvedimento del capo della Polizia.

La commissione è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.

Art. 75.

Annotazioni matricolari

La concessione delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onere e di specialità è annotata sullo stato di servizio del personale.

Al personale della Polizia di Stato viene rilasciato un attestato della concessione delle ricompense, onorificenze e riconoscimenti, dei distintivi d'onere e di specialità attribuiti ai sensi del presente decreto.

La vigente normativa regola le modalità e l'uso dei corrispondenti nastrini e medaglie.

TITOLO X
ASSISTENZA RELIGIOSA E BENESSERE

Art. 76.
Assistenza religiosa

Al personale della Polizia di Stato è assicurata l'assistenza religiosa secondo le norme di legge.

Art. 77.
Attività sportiva

L'Amministrazione della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine di consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono la denominazione « Polizia di Stato-Fiamme Oro », partecipa alle attività agonistiche locali, nazionali ed internazionali.

Ai suindicati fini, l'Amministrazione della pubblica sicurrezza stipula appositi accordi o convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il 12 agosto 1954.

L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente, inoltre, che propri atleti partecipino alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno svolto attività agonistica possono essere utilizzati per l'addestramento del personale.

Ai fini del coordinamento dell'attività dei gruppi sportivi, è istituito nell'ambito della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza un apposito ufficio al quale è preposto un primo dirigente della Polizia di Stato.

Art. 78.
Diritto allo studio

L'amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.

A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi.

Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.

L'interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.

Art. 79.
Attività ricreative

L'amministrazione della pubblica sicurezza cura la funzionalità dei centri balneari, montani, sportivi, circoli ricreativi, spacci, favorisce le attività turistiche e culturali per il personale di cui all'art. 1 e relativi familiari e, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative e livello nazionale, stabilisce le disposizioni di massima necessarie per la gestione delle predette strutture.

Visto il Ministro dell'interno
SCALFARO

ALLEGATO 1

Altare della Patria in Roma e caduti di tutte le guerre, bandiera nazionale, gonfaloni dei comuni decorati al valor militare e persone decorate con medaglie d'oro al valor militare.
Presidente della Repubblica
Sommo Pontefice
Capi di Stati esteri
Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente della Corte costituzionale
Ministri
Sottosegretari di Stato
Alti commissari
Commissari del Governo
Presidente della giunta e del consiglio regionale in sede
Prefetto in sede, vice capi della Polizia
Capo di gabinetto del Ministro dell'interno
Direttori generali del Ministero dell'interno
Primo presidente della Corte di cassazione, Presidente del Consiglio di Stato, Procuratore generale della Corte di cassazione, Presidente della Corte dei conti
Presidenti di sezione della Corte di cassazione, presidenti di sezione del Consiglio di Stato, presidenti di sezione e procuratore generale della Corte dei conti
Comandanti generali e vice comandanti generali delle altre Forze di Polizia
Capo di stato maggiore delle Forze armate
Direttori centrali del dipartimento della pubblica sicurezza

ALLEGATO

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
per il
Capo della Polizia

MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO

N°

CAPO DELLA POLIZIA

Qualifica

Cognome e nome

Nato il

a

( )

MODULARIO - 774

Mod. S/PS

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	*Capelli*	*Occhi*	*Colorito*

Gruppo sanguigno

Segni particolari

Timbro

Data di nomina nella qualifica

Data di rilascio

Valida sino

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
per il
Vice Capo della Polizia

MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO

N°

VICE CAPO DELLA POLIZIA

Qualifica

Cognome e nome

Nato il

a

( )

Il Ministro

MODULARIO 774 Mod. 3/PS

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	*Capelli*	*Occhi*	*Colorito*
Gruppo sanguigno			

Segni particolari	*Timbro*
Data di nomina nella qualifica	
Data di rilascio	
Valida sino	

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

per il

Dirigente generale

o Direttore Centrale

MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO

Nº

DIRETTORE CENTRALE

Qualifica

Cognome e nome

Nato il

MODULARIO 774

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza | Capelli | Occhi | Colorito

Gruppo sanguigno

Segni particolari | Timbro

Data di nomina della qualifica

Data di rilascio

Valida sino

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
degli appartenenti ai ruoli del personale
che esercita funzioni di polizia:
Ruolo dei Dirigenti e dei Commissari

MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO

N°

DIRIGENTI - COMMISSARI

Qualifica

Cognome e nome

Nato il

a

( )

Il Ministro

MODULARIO - 774 Mod. MPS

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	*Capelli*	*Occhi*	*Colorito*

Gruppo sanguigno

Segni particolari

Timbro

Data di nomina nella qualifica

Data di rilascio

Valida sino

ALLEGATO

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
degli appartenenti ai ruoli del personale
che esercita funzioni di polizia:
ruolo degli Ispettori

MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO
N°

ISPETTORI

Qualifica

Cognome e nome
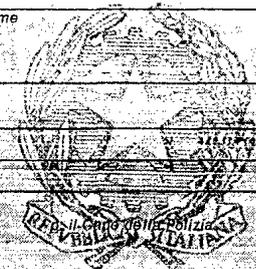
Nato il

a

p. il Capo della Polizia

REPUBBLICA ITALIANA

MODULARIO - 774 Mod. 5/PS

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito
Gruppo sanguigno			
Segni particolari			Timbro
Data di nomina nella qualifica			
Data di rilascio			
Valida sino			

ALLEGATO *C*

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
degli appartenenti ai ruoli del personale
che esercita funzioni di polizia:
ruolo dei Sovrintendenti

MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO
N°
SOVRINTENDENTI
Qualifica
Cognome e nome
Nato il
a

Altezza
Capelli
Occhi
Colorito
Gruppo sanguigno
Segni particolari
Timbro
Data di nomina nella qualifica
Data di rilascio

ALLEGATO

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
degli appartenenti ai ruoli del personale
che esercita funzioni di polizia:
ruolo degli Assistenti e degli Agenti

MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO

Nº

ASSISTENTI - AGENTI

Qualifica

Cognome e nome
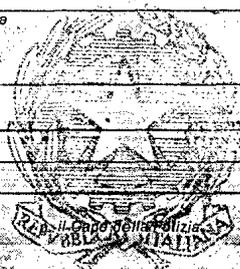
Nato il

a

(

Il Capo della Polizia

REPUBBLICA ITALIANA

MODULARIO - 774 Mod. 5/PS

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito

Gruppo sanguigno

Segni particolari

Timbro

Data di nomina nella qualifica

Data di rilascio

Valida sino

ALLEGATO *E*

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
degli appartenenti ai ruoli del personale
della polizia di Stato che svolge attività tecnica
o tecnico scientifica

MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO
N°
TECNICI
Qualifica
Cognome e nome
Nato il
a
( )
Il Capo della Polizia
REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito

Gruppo sanguigno

Segni particolari	Timbro
Data di nomina nella qualifica	
Data di rilascio	
Valida sino	

ALLEGATO

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
degli appartenenti ai ruoli del personale sanitario
della polizia di Stato

MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO
Nº
SANITARI
Qualifica
Cognome e nome
Nato il
a

MODULARIO - 774
Mod. 5/PS

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	*Capelli*	*Occhi*	*Colorito*

Gruppo sanguigno

Segni particolari
Timbro
Data di nomina nella qualifica
Data di rilascio
Valida sino

NOTE

Nota all'art. 1 *primo comma*:

Il testo dell'art. 11 (*Promessa solenne e giuramento*), comma primo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è il seguente:

« L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente: "Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene" ».

Nota all'art. 2, primo comma:

Il testo dell'art. 11, comma secondo, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il cui argomento è riportato nella nota all'art. 1, è il seguente:

« Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene" ».

Nota all'art. 3, primo comma:

La legge 8 luglio 1980, n. 343, concerne: « Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie ».

Note all'art. 4, primo comma:

— Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riguarda l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, ed è stato emanato in virtù della delega conferita al governo dall'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'art. 3 del citato decreto è il seguente:

« Art. 3 (*Gerarchia*). — La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito ».

— Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, anche esso emanato sulla base dell'art. 36 della legge n. 121/1981 (cfr. punto precedente), concerne: « Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ». Gli articoli 1 e 2 di detto decreto sono i seguenti.

« Art. 1. (*Istituzione dei ruoli*). — Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento ed accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario:

1) ruolo degli operatori tecnici;
2) ruolo dei collaboratori tecnici;
3) ruolo dei revisori tecnici;
4) ruolo dei periti tecnici;
5) ruolo dei direttori tecnici;
6) ruolo dei dirigenti tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nell'allegata tabella *A*.

I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, dei collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati da una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, e composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale dei ruoli della Polizia di Stato designati dalle organizzazioni sindacali di polizia più rappresentative sul piano nazionale.

Della commissione fanno parte, altresì, un funzionario dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro. La commissione può essere integrata da dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato.

Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti ».

« Art. 2 (*Norme applicabili*). — Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.

L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta funzioni di polizia è fissata nell'allegata tabella *B* ».

— L'art. 2 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, riguardante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, emanato, come i precedenti, sulla base dell'art. 36 della legge n. 121/1981, è il seguente:

« Art. 2 (*Norme applicabili*). — Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 ».

Nota all'art. 4, secondo comma:

L'art. 65, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è il seguente:

« Art. 65 (*Doveri di subordinazione*). — Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

a) del Ministro dell'interno;
b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorità dello Stato ».

Nota all'art. 4 terzo comma:

L'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, è il seguente:

« Art. 5 (*Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza*). — Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;

h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;

i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.

Al dipartimento è preposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.

Il vice direttore vicario è prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sull'attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

La determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno ».

Nota all'art. 6, secondo comma:

Gli articoli 22 e seguenti del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono i seguenti:

« Art. 22. — L'autorità di pubblica sicurezza assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti ».

« Art. 23. — L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obiettivi da conseguire.

Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine ».

« Art. 24. — Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il funzionario di pubblica sicurezza, ove non indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.

L'ufficiale od il sottufficiale dei carabinieri deve essere in divisa.

L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno "in nome della legge" ».

« Art. 25. — Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di cui all'articolo 23 della legge, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce ».

« Art. 26. — Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a' termini dell'art. 24 della legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine ».

« Art. 27. — Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine.

Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale ».

« Art. 28. — Quando sia omesso l'avviso di cui all'articolo 18 della legge, l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al questore per gli ulteriori provvedimenti ».

L'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, richiamato nell'art. 28 del regolamento di cui sopra, è il seguente:

« Art. 18. — I promotori di una riunione in luogo pubblico (o aperto al pubblico), devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire quarantamila a centosessantamila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità, o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire ottantamila a centosessantamila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali ».

Nota all'art. 8, secondo comma:

L'art. 66 della legge 1° aprile 1981, n. 121 è il seguente:

« Art. 66 (*Ordine gerarchico e rapporti funzionali*). — L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.

Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza.

Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti all'osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica sicurezza.

L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità disciplinari, salva la eventuale responsabilità penale ».

Gli articoli 13 e 14 della legge n. 121/1981, richiamati nel precedente art. 66, settimo comma, si riferiscono, rispettivamente, al prefetto e al questore.

Nota all'art. 16, *primo comma*:

L'art. 65, primo comma, della legge n. 121/1981, è riportato nella nota all'art. 4, secondo comma.

Nota all'art. 17, *primo comma*:

Il decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973 e successive modificazioni, riguarda il regolamento sul servizio territoriale e di presidio.

La materia che qui interessa (gli onori) è trattata nella parte terza, capi IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

Nota all'art. 20, *primo comma*:

L'ultimo comma dell'art. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il seguente:

Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

Alle disposizioni è stata data attuazione con il decreto ministeriale 31 ottobre 1985.

Nota all'art. 23:

Gli articoli 27, 31 e 42 del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973 disciplinano i servizi di guardia e sentinella.

Nota all'art. 24, *secondo comma*:

Gli articoli 60 e seguenti del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, disciplinano le incompatibilità ed il computo di impieghi.

Nota all'art. 32, *primo comma*:

L'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è il seguente:

« Art. 64 (*Obbligo di permanenza e reperibilità*). — Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso puo essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'art. 111.

Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente.

Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verrà concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale natura delle forze armate dello Stato ».

Nota all'art. 33, *primo comma*:

L'art. 48 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) è il seguente:

« Art. 48 (*Obbligo di residenza*). Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio o reparto cui è destinato.

Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.

Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato ».

Nota all'art. 36, *secondo comma*:

Il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (cfr. nota precedente), è il seguente:

« Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto ».

Note all'art. 41, *ultimo comma*:

— Il D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 742, concerne « Ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato ».

— Non si riporta l'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, in quanto detto articolo è stato espressamente abrogato dall'art. 1, ultimo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 313.

Nota all'art. 44, *primo e secondo comma*:

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concerne « Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ».

La lettera *n*) dell'art. 7, la lettera *h*) dell'art. 8 e la lettera *h*) dell'art. 9 del suddetto decreto sono le seguenti:

« Art. 7: *n*) disporre il movimento tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio del personale in servizio, esclusi i dirigenti ».

« Art. 8: *h*) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti ».

« Art. 9: *h*) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio ».

Nota all'art. 44, *terzo comma*:

L'art. 88, ultimo comma, della più volte menzionata legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone:

« I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza ».

Nota all'art. 46, *primo comma*:

L'art. 79 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (cfr. nota all'art. 33, primo comma) è il seguente:

« Art. 79 (*Tessera di riconoscimento*). — Agli appartenenti nei ruoli di cui all'art. 1 viene rilasciata dal Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche saranno stabilite dal Regolamento di servizio.

La stessa tessera viene rilasciata ai dirigenti preposti agli uffici e direzioni centrali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ai vice capo della Polizia ».

Nota all'art. 46, *secondo comma*:

L'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, è riportato nella nota all'art. 4.

Note all'art. 47, *secondo comma*:

— L'art. 42 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, concernente « ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica » è il seguente:

« Art. 42. (*Qualifica di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza e di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria*). — Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori tecnici, dei collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia può essere attribuita, per esigenze di servizio, e limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici, ai collaboratori tecnici ed ai collaboratori tecnici principali, e la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori, dei periti, dei direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate ».

— L'art. 7 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, più volte citato è il seguente:

«Art. 7 (*Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria*). — Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, puo essere attribuita, per esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale di cui al comma precedente fino alla qualifica di primo dirigente medico».

Nota all'art. 49, *ultimo comma*:

Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341, concerne «Istituzione dell'Istituto superiore di polizia», ed è stato emanato sulla base del disposto dell'art. 58 della legge 121 del 1981; il primo comma dell'art. 2 del citato decreto, che istituisce il corso quadriennale di cui trattasi, è il seguente:

«l'Istituto superiore di polizia provvede allo svolgimento dei corsi quadriennali per la nomina a vice commissario in prova».

Nota all'art. 52, *ultimo comma*:

La legge 13 agosto 1980, n. 466, concerne: «speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».

Nota all'art. 54, *primo comma*:

L'art. 60 (*Istruzione e formazione professionale*) della legge 1° aprile 1981, n. 121, enumera gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato al comma primo, che è il seguente:

«Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:

1) scuole per agenti di polizia;
2) istituti per sovrintendenti di polizia;
3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;
4) Istituto superiore di polizia;
5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento».

Nota all'art. 57:

L'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, disciplina il riposo settimanale nei commi quinto e sesto, che così dispongono:

«Il personale di cui al primo comma (*e cioè: il personale della pubblica sicurezza*) quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nella Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.

Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive».

Nota all'art. 60, *primo comma*:

L'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è il seguente:

«Art. 37 (*Congedo straordinario*). — All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.

Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente, secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni».

Nota all'art. 60, *secondo comma*:

La legge 18 dicembre 1970, n. 1137, concerne «Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza». Di questa legge l'art. 2 contiene la disciplina del congedo straordinario per infermità, per il personale della Polizia di Stato.

Note all'art. 62, *terzo comma*:

— La legge 11 marzo 1926, n. 416, concerne «Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti delle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato».

— Il R.D. 15 aprile 1928, n. 1024, concerne «Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R.D. 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti delle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato».

Nota all'art. 64:

L'art 9 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, concernente «Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» è il seguente:

«Art. 9 (*Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia*). — Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, l'idoneità o la non idoneità psico-fisica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Il giudizio di cui al comma precedente, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall'amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale che espleta funzioni di polizia per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio in infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio».

Nota all'art. 68, *secondo e terzo comma*:

Gli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 sono:

«Art. 71 (*Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti*). — La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti, agli assistenti principali che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e la incolumità pubblica ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando notevole prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza».

«Art. 72 (*Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovraintendenti*). — La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti e ai sovrintendenti principali, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e la incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità ».

« Art. 73 (*Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori*). — La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori e agli ispettori principali i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.

Al personale con qualifica di ispettore capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità ».

« Art. 74 (*Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti*). — La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti ed ai primi dirigenti che nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore ».

« Art. 75 (*Decorrenza delle promozioni per merito straordinario*). — Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.

La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o del reparto.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo sulla quale il parere viene espresso dalla commissione per i sovrintendenti.

Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità ».

Nota all'art. 68, quarto comma:

Gli articoli 68 e 69 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riguardano il Consiglio di amministrazione e le commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato.

Nota all'art. 70, primo comma:

L'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è il seguente:

« Art. 16 (*Forze di polizia*). — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso ».

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651223/5) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.